COMUNE DI GARDONE RIVIERA



Provincia di Brescia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38/08-03-2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI DICHIARAZIONE DELLE PRESENZE DA PARTE DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE AI FINI DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno duemiladiciotto addì otto del mese di marzo alle ore 21:40 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano presenti:

CIPANI	rag.	ANDREA	P
SERESINA	ing.	GIANPIETRO	P
SCOLARI	dott.	GIAN PIETRO	P

Totale presenti 3

Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa MATTIA MANGANARO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO CIPANI rag. ANDREA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI DICHIARAZIONE DELLE PRESENZE DA PARTE DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE AI FINI DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 4 – comma primo – del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 il quale dispone che "I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali";

VISTO il vigente "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno", e, in particolare, l'art. 7, comma 3: "Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a dichiarare al Settore Tributi del comune di Gardone Riviera il numero delle presenze evidenziando le eventuali esenzioni. La dichiarazione è trasmessa preferibilmente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale o in mancanza di dette procedure alla casella di posta elettronica Certificata del Comune o su supporto cartaceo. La Giunta Comunale indicherà quali metodi, tra quelli qui elencati, si potranno utilizzare per la trasmissione delle dichiarazioni, nonché le scadenze di presentazione.";

RILEVATO che:

- il Comune ha messo a disposizione delle strutture ricettive una procedura informatica online tramite la quale i gestori possono comunicare tutti i dati relativi alle presenze turistiche e all'imposta di soggiorno riscossa e poi riversata al Comune;
- ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 7 gennaio 2013, i gestori devono comunicare alla Questura le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive all'arrivo delle stesse;
- la procedura online di cui sopra:
 - consente sia la generazione del file con i dati da trasmettere alla Questura che l'importazione di tale file eventualmente generato con altre procedure;
 - permette di utilizzare i dati contenuti in tale file:
 - per la comunicazione al Comune dei dati delle presenze ai fini del controllo dell'imposta di soggiorno;
 - per la predisposizione dei dati statistici da comunicare mensilmente alla Provincia;
 - semplifica notevolmente le incombenze dei gestori, permettendo di adempiere alle comunicazioni al Comune, alla Questura e alla Provincia con un unico inserimento dati:

RITENUTO opportuno e necessario stabilire, in considerazione di quanto sopra, le seguenti modalità di comunicazione dei dati delle presenze da parte dei soggetti obbligati:

- a) le comunicazioni dei dati relativi all'imposta di soggiorno devono essere effettuate esclusivamente tramite la procedura informatica online appositamente predisposta dal Comune;
- b) entro le 24 ore successive all'arrivo, i dati degli ospiti devono essere registrati nella procedura;
- c) entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, tramite la procedura summenzionata, deve essere compilata la dichiarazione riassuntiva delle presenze con la determinazione dell'imposta da riversare;

RITENUTO di incaricare l'Ufficio Tributi della redazione delle istruzioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle operazioni di cui sopra;

VISTO l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto reso dal competente Responsabile di Area ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di stabilire, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno ed in attuazione dell'art. 7, comma 3 del vigente regolamento comunale per l'imposta di soggiorno, le seguenti modalità di comunicazione dei dati delle presenze da parte dei soggetti obbligati:
 - a) le comunicazioni dei dati relativi all'imposta di soggiorno devono essere effettuate esclusivamente tramite la procedura informatica online appositamente predisposta dal Comune;
 - b) entro le 24 ore successive all'arrivo, i dati degli ospiti devono essere registrati nella procedura;
 - c) entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, tramite la procedura summenzionata, deve essere compilata la dichiarazione riassuntiva delle presenze con la determinazione dell'imposta da riversare;
- 2) Di incaricare l'Ufficio Tributi della redazione delle istruzioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle operazioni di cui sopra.
- 3) Di dare atto che, ai sensi della legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia sezione staccata di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni adottate dal presente provvedimento con immediata decorrenza;

RITENUTO, quindi, di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134 – quarto comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO f.to ANDREA CIPANI IL SEGRETARIO COMUNALE f.to dott.ssa MATTIA MANGANARO

La presente deliberazione:

- diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, Art. 134 comma 3° del D.Lgs. 267/00
- è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'Art. 125 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su dichiarazione conforme del messo comunale, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune di **Gardone Riviera**, sul sito web istituzionale www.comune.gardoneriviera.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) e art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69.

Addì, 21-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to dott.ssa MATTIA MANGANARO

Copia conforme all'atto originale depositato presso l'Ufficio Segreteria

Addì, 21-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa MATTIA MANGANARO